


- Direzione Personale e Affari Generali  
- Area Curativa  
- Assistenza  
- Direzione Generale  
- Ricercatore  
- Area Servizi Amministrativi  
p.c.

Al Magnifico Rettore  
dell'Università di Messina  
Piazza Pugliatti, n. 1  
98123 Messina

Alla Direzione Personale e Affari Generali  
dell'Università di Messina  
Piazza Pugliatti, n. 1  
98123 Messina



Al Responsabile del Settore personale  
docente a tempo determinato  
dell'Università di Messina  
Piazza Pugliatti, n. 1  
98123 Messina,

Oggetto: Richiesta prolungamento del rapporto di lavoro a tempo determinato per Ricercatore fino al 13 aprile 2015.

La sottoscritta Dott.ssa Lupo Flavia, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche (Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica) di codesto Ateneo

Premesso che

Università' di Messina  
Prot. 0011089 del 20/02/2014  
Tit./cl. VII/10 - Arrivo  
(2014-UNMECLE-0011089)

- In data 14 novembre 2011, ha stipulato un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato per Ricercatore, con decorrenza con inizio dal 14 novembre 2011 e fino al 13 novembre 2014;
- dal 23 maggio 2012 al 24 ottobre 2012, è stata collocata in congedo straordinario obbligatorio per maternità (pre e post-parto), ai sensi della legge 30/12/1971, n. 1204 e del d.lgs. 26/3/2001 n. 151;


- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 9, legge n. 240/2010 (cd. legge Gelmini), tale periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non può computarsi ai fini della durata complessiva del rapporto di lavoro;
- In detta situazione, pertanto, il termine del rapporto di lavoro non può non subire uno slittamento di durata pari a quella della sospensione in questione, senza, ovviamente, comportare alcuna conversione del rapporto a tempo indeterminato;

Chiede

che codesta Amministrazione Universitaria voglia disporre il prolungamento della durata del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato per Ricercatore a tempo fino al 13 aprile 2015, al fine di consentire alla sottoscritta di poter completare la prevista attività triennale di ricerca e di didattica.

Messina, li 18 febbraio 2014

Con osservanza

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'R.F.' or similar, written in a cursive style.

Al Magnifico Rettore

Università degli Studi di Messina

Al Direttore Generale

Università degli Studi di Messina

Messina

Oggetto: Richiesta differimento data di scadenza contratto Ricercatore TD.

La sottoscritta Dott.ssa Paola Lucia Minciullo, nata a S. Marco d'Alunzio il 10/07/1973 e residente in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, 28, Ricercatrice TD presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina con contratto in scadenza in data 05/10/2015 chiede il differimento di tale data di otto mesi, ossia al 05/06/2016, dal momento che dal 26/09/2013 all'8/06/2014 è stata assente: dal 26/09/2013 al 17/04/2014 per gravidanza ad alto rischio e successivamente dal 18/04/2014 all'08/06/2014 in astensione obbligatoria "post partum" per "Parto cesareo abortivo dopo il 180° giorno di gestazione". In data 09/06/2014 la sottoscritta ha chiesto di riprendere anticipatamente l'attività lavorativa, secondo quanto previsto dall'art.2 del DL 18 luglio 2011 n° 119.

Tale richiesta al fine di poter espletare l'attività di ricerca e di didattica che la sottoscritta non ha potuto espletare nel periodo di assenza.


Si allegano alla presente:

- Certificato medico del 26/09/2013
- Certificato medico del 23/10/2013
- Certificato di ricovero dal 18/04/2013 al 23/04/2013
- Comunicazione di ripresa attività lavorativa in data 09/06/2014.

Capo d'Orlando 23/04/2014

Distinti saluti

Paola Lucia Minciullo



Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Messina  
Messina

Al Direttore Settore Affari Generali e Risorse Umane  
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"  
Messina

Al Direttore UOC di Allergologia e Immunologia Clinica  
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"  
Messina


La sottoscritta Dott.ssa Paola Lucia Minciullo, nata a S. Marco d'Alunzio il 10/07/1973 e residente in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, 28, Ricercatrice TD presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina e Dirigente Medico presso la UOC di Allergologia e Immunologia Clinica, Dipartimento di Medicine Specialistiche del Policlinico Universitario di Messina, in astensione obbligatoria "post partum" dal 18/04/2014 per "Parto cesareo abortivo dopo il 180° giorno di gestazione", comunica l'intenzione di riprendere l'attività lavorativa in data 09/06/2014, secondo quanto previsto dall'art.2 del DL 18 luglio 2011 n° 119.

Si allega alla presente certificazione medica da parte dello specialista con nulla osta per la ripresa dell'attività lavorativa.

Capo d'Orlando 30/05/2014

Distinti saluti

Paola Lucia Minciullo





# SEAM

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,  
Ambientali e Metodologie Quantitative  
Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina



## CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, AMBIENTALI E METODOLOGIE QUANTITATIVE

### VERBALE n. 11/2015

L'anno **2015**, il giorno **30** del mese di **marzo** alle ore **11.00** il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative, è stato convocato, in seduta allargata, con avviso del Direttore del 24 marzo 2015 successivamente integrato con avviso del 27 marzo 2015, presso l'Aula Magna I, 1° piano ex Facoltà di Economia, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Nomina Commissione Paritetica;
- 3) Master A.A. 2015/2016: rinnovo e/o attivazione;
- 4) Riconoscimento certificazioni informatiche;
- 5) Provvedimenti studenti;
- 6) Riconoscimento attività stage extracurriculari;
- 7) TFA: copertura discipline A.A. 2014/2015;
- 8) Copertura discipline A.A. 2014/2015;
- 9) Copertura discipline A.A. 2015/2016.

#### **I Ordine aggiuntivo**

- 10) Richiesta proroga rapporto di lavoro per RTD;
- 11) Variazioni al bilancio 2015;
- 12) Nuovo tariffario ECDL.

Il Consiglio è composto dai proff. Augusto D'Amico, Tindara Abbate, Rosa Albanesi, Angela Alibrandi, Rita Ardizzone, Giuseppe Avena, Daniela Baglieri, Giuseppe Barbera Cardillo, Gustavo Barresi, Giovanni Busetta, Grazia Calabrò, Marcantonio Caltabiano, Maria Gabriella Campolo, Fabio Caratozzolo, Marcello Caratozzolo, Giuseppe Caristi, Giovanna Centorrino, Fabrizio Cesaroni, Salvatore Chiricosta, Maria Cristina Cinici, Andrea Cirà, Raffaella Coppolino, Carmelo Crisafulli, Elena D'Agostino, Marco Alberto De Benedetto, Antonio Del Pozzo, Di Pino Incognito Antonino, Walter Distaso, Antonio Fabio Forgione, Carlo Giannetto, Roberto Guarneri, Teresa Intrieri, Alfonsina Iona, Giuseppe Ioppolo, Angela La Macchia, Elvira Tiziana La Rocca, Maurizio Lanfranchi, Francesco Lanuzza, Giuseppe Lanza, Matteo Lanzafame, Leone Leonida, Michele Limosani, Maurizio Lisciandra, Dario Maimone Ansaldo Patti, Carmelo Marisca, Carlo Migliardo, Emanuele Millemaci, Massimo Mucciardi, Pietro Maria Navarra, Ferdinando Ofria, Diego Perrone, Alfio Puglisi, Luisa Pulejo, Bruno Ricca, Daniela Rupo, Giuseppe Saija, Roberta Salomone, Daniele Schilirò, Bruno Sergio Sergi, Guido Signorino, Andrea Vadalà, Francesco Vermiglio, e Agata Zirilli.

Sono componenti del Consiglio i rappresentanti degli studenti, sigg. Santi Enrico Bruno, Marco Canturi, Leo Dineri, Giulia Fagioli, Francesco Marte, Giovanni Paino, Antonio Rogolino, Davide Schermi, Roberta Strano, Basilio Marco Tanania.

Sono inoltre componenti del Consiglio la dott. Giovanna Arrigo (Segretario Amministrativo del Dipartimento), il sig. Francesco Lo Bianco (rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo).

Sono **assenti** i proff.: Rita Ardizzone, Marcello Caratozzolo, Marco Alberto De Benedetto, Antonino Di Pino Incognito, Walter Distaso, Teresa Intrieri, Angela La Macchia, Matteo Lanzafame, Leone Leonida, Dario Maimone Ansaldo Patti, Pietro Maria Navarra, Diego Perrone, Daniele Schilirò, Guido Signorino e Francesco Vermiglio.

Sono **assenti giustificati** i proff.: Giovanni Busetta, Grazia Calabrò, Fabrizio Cesaroni, Maria Cristina Cinici, Maurizio Lisciandra, Carmelo Marisca, Bruno Sergio Sergi.

**Presiede il prof. Augusto D'Amico. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott. Giovanna Arrigo**

Constatata la validità della seduta, alle ore 12.00 si passa all'esame dell'O.d.G..

*Omissis*

#### **10) RICHIESTA PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PER RTD.**

Il Direttore riferisce la dott.ssa Maria Cristina Cinici, ricercatrice a tempo determinato per il SSD SECS-P/08, in regime di impegno definito dal 30/12/2010, ha avanzato richiesta di prolungamento del proprio rapporto di lavoro per un periodo pari a quello trascorso in aspettativa obbligatoria per maternità, individuando la nuova data di scadenza del proprio contratto nel 30 ottobre 2016.

Il Direttore ricorda che la concessione della proroga è di pertinenza del Senato Accademico e che, pertanto, il Consiglio di Dipartimento è chiamato a dare soltanto un parere.

A questo punto, il Direttore propone di esprimere parere favorevole al prolungamento del rapporto di lavoro della dott.ssa Maria Cristina Cinici per un periodo pari a quello trascorso in aspettativa obbligatoria per maternità, individuando la nuova data di scadenza del proprio contratto nel 30 ottobre 2016.

**Il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta del Direttore.**


*Omissis*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
La seduta si chiude alle ore 13.10.

Il segretario verbalizzante  
F.to Dott. Giovanna Arrigo

Il Direttore  
F.to Prof. Augusto D'Amico

*E' copia conforme all'originale  
Depositata agli atti del Dipartimento  
Messina, 10 aprile 2015  
Il Segretario amministrativo  
(dott. Giovanna Arrigo)*





**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**  
**DIREZIONE PERSONALE E AFFARI GENERALI**

Di

Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	23017
Del	08/04/2014
Tit./Cl.	/ - Partenza
Decreto n.	/

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca - MIUR  
[dpun@postacert.istruzione.it](mailto:dpun@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** richiesta parere – prolungamento del rapporto di lavoro per il ricercatore a tempo determinato.

1. Come noto, l'art. 22 comma 9 della Legge n. 240/2010 prevede, tra l'altro, che ai fini della durata complessiva (dodici anni anche non continuativi) dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per salute secondo la normativa vigente.
2. Su specifica attivazione di un ricercatore a tempo determinato ex legge n. 230/2005, che ha fruito nel corso del primo contratto, stipulato per il triennio 14.11.2011 – 13.11.2014, del congedo straordinario obbligatorio per maternità, si chiede se la norma sopra indicata possa essere interpretata anche nel senso che il godimento di tale congedo comporti lo slittamento della durata del suddetto contratto per un periodo corrispondente.
3. Si ringrazia e si rimane in attesa di vs. comunicazioni.

IL RETTORE  
(Prof. Pietro Navarra)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
DIREZIONE DEL PERSONALE E AA.GG.

RACCOMANDATA A MANO

Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	58986
Del	18 / 09 / 2014
Tit./Cl.	W / 5 - Partenza

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
Via dei Mille  
SEDE

**OGGETTO:** Richiesta di parere sulla possibilità di proroga dei contratti per ricercatori a tempo determinato, nel caso di astensione obbligatoria per maternità.

Al fine di acquisire le più opportune valutazioni di codesta Avvocatura, si porta a conoscenza che la Dott.ssa Flavia Lupo, ricercatore a tempo determinato ex art. 1, comma 14, L. 230/2005 (c.d. Legge Moratti) in servizio presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico Chirurgiche e Odontostomatologiche di questo Ateneo, ha avanzato (all. 1) richiesta di "*prolungamento della durata del contratto di lavoro subordinato di diritto privato*" - in scadenza il prossimo 13 novembre 2014 - per un periodo pari a quello trascorso in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, per "*poter completare la prevista attività triennale di ricerca e didattica*", richiamando, a tal fine, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9, della Legge n. 240/2010, che nel prevedere che la durata complessiva dei rapporti instaurati, tra l'altro, con i titolari di contratto a tempo determinato non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi, precisa che ai fini del calcolo della durata non rilevano, tra l'altro, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità.

Per quel che è qui di interesse, la dott.ssa Lupo è stata collocata in congedo per maternità dal 23 maggio al 25 luglio 2012, giusto D.R. n. 2555 del 15 ottobre 2012 (all. 2). Durante il predetto periodo alla docente sono stati corrisposti per intero gli emolumenti ad eccezione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.

Appare opportuno osservare, in via preliminare ed in chiave squisitamente collaborativa, che il contratto di lavoro stipulato in data 14 novembre 2011 con la dott.ssa Lupo (all. 3), di durata triennale e rinnovabile, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1, "cessa di avere effetto alla scadenza del termine o nei casi di recesso di una delle parti".

Il successivo art. 7 rimanda, per quanto non espressamente previsto, al vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, alle disposizioni del capo I, Titolo II del libro V del Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi di lavoro dipendente.



Risultano, poi, applicabili le disposizioni di cui agli artt. 32 (commi 1, 2, 3 e 5), 33 e 34 (comma 1) del D.P.R. n. 382/80, concernenti i professori e i ricercatori universitari.

Orbene, in riferimento alla richiesta di proroga della scadenza del termine del contratto della dott.ssa Lupo, la norma generale che verosimilmente dovrebbe risultare applicabile potrebbe essere rivenuta nella disposizione di cui all'art. 54, comma 3, lett. c) del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", a mente della quale il "divieto di licenziamento", generalmente previsto per il caso in cui la lavoratrice si trovi nello stato oggettivo di gravidanza, non opera nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, così da far implicitamente desumere che il principio generale e immanente al nostro ordinamento non trovi applicazione in ipotesi di contratti a termine.

Tuttavia, non sfuggirà a codesta Difesa Erariale come i contratti stipulati ai sensi delle Leggi n. 230/2005 e n. 240/2010 costituiscano una normativa speciale rispetto alla generalità dei rapporti a termine, ai quali, come si è già avuto modo di osservare, per espresso richiamo, risultano applicabili anche le disposizioni di cui agli artt. 32 (commi 1, 2, 3 e 5), 33 e 34 (comma 1) del D.P.R. n. 382/80, concernenti i professori e ricercatori universitari.

In particolare, per i questi ultimi (ricercatori universitari), in forza delle disposizioni di cui all'art. 33 del R.D. n. 674 del 1924 "regolamento generale universitario", sono esclusi dal computo del triennio utile alla conferma in ruolo (*rectius*: stabilità) i periodi di interruzione del servizio per qualsiasi causa".

Come accennato, nello stesso senso, dispone l'art. 22, comma 9, della Legge n. 240/2010, a mente del quale che "la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi ... ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

Ne deriva che le predette disposizioni sembrerebbero, invero, escludere dal computo della durata dei rapporti instaurati con i contrattisti o gli assegnisti, per la speciale finalità perseguita (attività di ricerca e/o didattica) i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o motivi di salute. La ratio di tale esclusione trova fondamento, fra l'altro, nella necessità di garantire agli interessati la possibilità di completare effettivamente i rispettivi percorsi di ricerca, anche in considerazione del fatto che l'effettività del periodo svolto appare condizione necessaria per poter esprimere compiutamente una valutazione sull'eventuale rinnovo del contratto.

E' appena il caso di accennare, tuttavia, che laddove il legislatore ha inteso disciplinare la proroga e/o sospensione dei rapporti di lavoro in caso di gravidanza, lo ha fatto espressamente - si pensi alle

disposizioni di cui all'art. 66 del D. lgs. 276 del 9.10.2003 in tema di rapporti di lavoro a progetto e lavoro occasionale, richiamate, fra l'altro, dall'art. 12, comma 6, del D.M. 42 del 8.02.2013 in materia di diritti e doveri del dottorandi di ricerca

Per tutto quanto sopra, considerata la peculiarità e la delicatezza della questione sollevata, che sembra rappresentare terreno di confronto tra la necessità di garantire, per un verso, l'effettività di uno dei principi cardini del nostro ordinamento ovvero la tutela e sostegno della maternità e della paternità e, per l'altro, le politiche di contenimento della spesa pubblica - non può infatti non essere tenuto nella dovuta considerazione l'impatto economico che l'eventuale proroga dei contratti per ricercatore a tempo determinato in caso di gravidanza provocherebbe sul bilancio d'Ateneo, dovendosi per ragioni di equità riconoscere il medesimo trattamento in favore di tutti gli aventi diritto - si prega codesta Avvocatura di voler esprimere il proprio autorevole parere in ordine alla suesposta questione.

Si sottolinea l'urgenza e si rimane in attesa di riscontro.

IL RETTORE  
(Prof. ~~Antonio~~ Navarra)





**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**  
**DIREZIONE PERSONALE E AFFARI GENERALI**

Università degli Studi di Messina
Prot. N. 6253 1
Del 01/10/2014
Tit./Cl. VII/16 - Partenza

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca - MIUR  
[dpun@postacert.istruzione.it](mailto:dpun@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** richiesta parere – prolungamento del rapporto di lavoro per il ricercatore a tempo determinato.

Nota rettorale dell'08.04.2014 prot. n. 23017 – 1^ sollecito.

1. In riferimento alla nota indicata in oggetto, e, in considerazione della prossima scadenza del triennio dei ricercatori a tempo determinato, si prega di voler valutare l'opportunità di dare riscontro a quanto richiesto con la nota a seguito.
2. Si allega documentazione e si ringrazia.

IL RETTORE  
(Prof. ~~Pietro~~ Navarra)



**Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Messina**

*Risposta a nota*

*del 18.09.2014*

*N. 58986*

*Cs.1271/2014 Avv. Gangemi*

*e-mail: antonio.gangemi@avvocaturastato.it*

**18/04/2015-7332 P**  
ADS Messina / LEGALE



**Oggetto:** astensione obbligatoria per maternità e proroga dei contratti per ricercatori a tempo determinato.

PEC

**ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
MESSINA**

Con la nota in epigrafe, codesta Amministrazione ha chiesto il parere di questa Avvocatura sulla fondatezza della richiesta avanzata dalla dott.ssa Flavia Lupo, ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico Chirurgiche e Odontostomatologiche, di ottenere un prolungamento della durata del contratto di lavoro a termine, in scadenza il 13 novembre 2014, per un periodo corrispondente a quello trascorso in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

E' opportuno anzitutto premettere che con norma di carattere generale l'art. 54, comma 3, lett. c) del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151, prevede che il "divieto di licenziamento", ordinariamente previsto nel caso in cui la donna lavoratrice si trovi nello stato oggettivo di gravidanza, non opera nel caso di licenziamento per giusta causa dovuto a colpa grave della lavoratrice, nel caso di cessazione dell'attività aziendale, nel caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta e nel caso di risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Nell'ambito dei rapporti a tempo determinato quindi in generale il periodo di astensione obbligatoria non ha effetto sospensivo del termine di durata del rapporto.

A sostegno della tesi della proroga dei rapporti di ricercatore a tempo determinato codesta Università cita nella richiesta di consultazione l'art. 22, comma 9, della legge 240/2010, il quale con disposizione prevede che: "la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente".

Via dei Mille, Is. 221 n. 65 - 98123 Messina --- C.F.: 80003660836

Tel. 090-710252/718352 --- Fax 090-674168

P.E. [messina@avvocaturastato.it](mailto:messina@avvocaturastato.it) (Posta Elettronica)

P.E.C. [messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it) (Posta Elettronica Certificata)



**Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Messina**

La norma è tuttavia equivoca atteso che potrebbe essere interpretata nel senso che non si terrebbe conto dei periodi di astensione soltanto ai fini del computo del termine complessivo di durata di tutti i rapporti a termine cumulativamente considerati e non di ciascuno di essi preso in esame singolarmente.

L'interpretazione meno favorevole al lavoratore non è tuttavia sostenibile in considerazione del tenore del comma 6, del già menzionato art. 22 l. n. 240/2010, il quale con norma anche essa speciale relativamente al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, stabilisce: "in materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007". L'art. 4 del suddetto d. m. 247 del 2007 prevede a sua volta che le lavoratrici hanno diritto "ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale".

Il citato art. 66, al comma 2, esclude il diritto alla proroga per il caso di infortunio, che sospende solamente il contratto ma non ne determina la proroga, derivandone la coincidenza dell'estinzione del contratto con lo spirare del termine di scadenza. Al comma 3 stabilisce invece che "la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale".

In tema di contratto di formazione - lavoro la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che: "*nel caso di gravidanza e puerperio, quali fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale, non possa ammettersi un automatico effetto estintivo alla scadenza del termine, ma, ovviamente senza conversione del rapporto a tempo indeterminato, debba ammettersi una proroga per un periodo pari a quello della sospensione, al fine di consentire il completamento della formazione*" (Cass. Civ., sez. lav., 9.11.1992, n. 12066; 13.4.1995, n. 4227; 28.3.1997, n.2822).

Il dato normativo e principi giurisprudenziali elaborati con riferimento a casi analoghi sembrano quindi riconoscere il diritto alla proroga del contratto per il periodo di astensione obbligatoria per maternità dei ricercatori assegnisti.

L'Avvocato dello Stato  
Antonio Gangemi

L'AVVOCATO DISTRETTUALE F.F.  
Giovanna Cuccia



Università degli Studi di Messina  
UNMECLE - Dip. Amm. vo Organizzazione e  
Gestione delle Risorse Umane

Prot. n. 35958 - Partenza  
del 10/06/2015  
Tit./Cl. VII/16 - Fascicolo \_\_\_\_\_

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA**  
**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Al MIUR - Dipartimento per la Formazione  
Superiore e per la Ricerca  
Direzione Generale per il  
Coordinamento, la Promozione e la  
Valorizzazione della Ricerca

**OGGETTO:** Seguito richieste di parere in ordine alla proroga dei contratti per ricercatore a tempo determinato per un periodo corrispondente a quello trascorso in congedo per maternità.

Facendo seguito ai colloqui ed alla corrispondenza intercorsi in relazione al quesito posto con le note prot. n. 23017 dell'8 aprile 2014 e n. 62531 del 1° ottobre 2014, si trasmettono per opportuna conoscenza la nota prot. n. 58986 del 18 settembre 2014 con la quale è stato chiesto l'avviso della competente Avvocatura Distrettuale di Stato e il parere reso dalla medesima Difesa Erariale sulla problematica in oggetto con nota partenza n. 7332 del 16 aprile u.s..

Si rimane in attesa di cortese, urgente, riscontro.

IL RETTORE  
(prof.  Navarra)